

IN QUESTO NUMERO

1. FONDO AGRICAT – Copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole.
2. IVA – Detraibilità dell'IVA sostenuta per la realizzazione di un fabbricato rurale abitativo utilizzato per i dipendenti.
3. I ricorsi Amministrativi I.N.P.S.
4. Congedo.
5. INPS: regolamento per procedimento in autotutela.



1) FONDO AGRICAT – Copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole.

Recentemente è stata avviata l'effettiva operatività del Fondo **AGRICAT**, che opera a **copertura dei danni provocati da avversità catastrofali** alle produzioni agricole vegetali sul territorio nazionale nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno. Il fondo previsto nel Piano strategico della Pac è finanziato da una componente pubblica e una componente privata a carico dell'agricoltore attraverso il prelievo del 3% effettuata sui pagamenti Pac.

Il fondo è riservato alle aziende che presentano una **domanda unica** nell'anno interessato dall'evento nel cui piano colturale sono presenti le colture interessate.

La denuncia del sinistro che riguarda gli **eventi catastrofali alluvione, gelo e brina, siccità** va presentata telematicamente sul sistema SIAN.

L'agricoltore colpito da avversità deve presentare **entro 10 gg** dall'evento la richiesta di risarcimento.

Fanno eccezione per questo primo anno le aziende che hanno subito danni da gelate o da alluvioni

in data antecedente al 12 maggio che avranno **tempo fino al 12 giugno** per presentare la propria segnalazione.

Possono essere oggetto di compensazione le colture aziendali (annuali e permanenti) così come dichiarate nel Piano Colturale 2023. Il fondo opera con una soglia di danno del 20%, calcolata per prodotto/Comune. Per le colture erbacee è prevista una franchigia del 20% per le superfici a seminativo e del 30% per le colture permanenti, orticole e vivai.

Il limite di indennizzo è del 40% per le colture permanenti, i vivai e le orticole (aumentato al 45% per i nuovi assicurati) e del 35% per i seminativi (aumentato al 40% per i nuovi assicurati).

Si invitano, pertanto, quanti interessati alla presentazione della segnalazione di programmare l'appuntamento con i propri uffici.
(A. Caprara)



2) IVA – Detraibilità dell'IVA sostenuta per la realizzazione di un fabbricato rurale abitativo utilizzato per i dipendenti – Ordinanza della Corte di Cassazione del 15/05/2023 n. 13309.

Con una recente Ordinanza (del 15 maggio 2023 n. 13309) la Corte di Cassazione ha confermato, in favore di una azienda agricola, la detraibilità dell'IVA pagata dall'imprenditore in relazione alle spese sostenute per la costruzione di un immobile ad uso abitativo (accatastato nella categoria A) da utilizzare da parte dei dipendenti della azienda ; in sostanza, secondo la Corte, la norma fondativa rispetto al caso è l'art. 9 del D.L. n. 577/1993, comma 3 bis, che consente di valutare il predetto fabbricato, agli effetti fiscali, tra i fabbricati rurali strumentali.

Secondo la Cassazione ciò che rileva in ordine al diritto alla detrazione in capo all'azienda agricola, è l'utilizzo effettivo dell'immobile; non rileva viceversa il fatto che l'immobile abitativo, sia classificato catastalmente nella categoria A.

(M. Mazzanti)

3) I ricorsi Amministrativi I.N.P.S.



Con recente circolare (n. 48 del 17 maggio 2023) l'INPS illustra il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi come approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 8 del 18 gennaio 2023.

Il Regolamento è stato emanato in relazione ai sopraggiunti nuovi gravami, alla attribuzione di nuove funzioni per la soppressione di alcuni Enti previdenziali, per l'ampliamento del numero dei Comitati cui sono devolute le decisioni sui ricorsi amministrativi di competenza

dell'Istituto. Il regolamento si pone l'obiettivo di disciplinare, come testo unico, il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell'INPS onde supportare l'attività dei Comitati e delle Commissioni compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome e di altre gestioni minori, favorendo politiche di deflazione del contenzioso giurisdizionale; disciplinate anche per la prima volta organicamente le procedure per il riesame dei provvedimenti emessi delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA).

Tutti i ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni INPS devono essere presentati dall'interessato (o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari all'uopo autorizzati dall'istante) solo per via telematica. Il Regolamento precisa che il ricorso trasmesso per via telematica dall'interessato, utilizzando i servizi *on line* dell'Istituto, è valido anche se non sottoscritto; anche in caso di inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata (ammesso solo se non sia attiva la procedura *on line* INPS) è garantita la riferibilità al ricorrente unicamente quando il ricorso trasmesso con PEC sia sottoscritto dalla parte e sia allegata anche la scansione del documento d'identità dell'interessato; i ricorsi possono essere proposti sia dalle persone fisiche, sia dalle persone giuridiche pubbliche o private. Il regolamento disciplina i termini di presentazione dei vari ricorsi; non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.

In generale il provvedimento INPS può essere impugnato entro **90 giorni** dal ricevimento, salvo il termine di **30 giorni** per la presentazione di ricorsi in alcune tipologie minori (Comitati di vigilanza, gestioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per gli Sportivi Professionisti, ricorsi in tema di integrazione salariale ordinaria). Il regolamento poi prevede che in caso di mancata adozione da parte dell'INPS del provvedimento inerente una richiesta di prestazione, il termine per presentare il ricorso decorre dal **121°** giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo il caso inerente la gestione dei lavoratori privati che prevede un termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo quando questo è condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale. In sostanza in caso di mancata adozione del provvedimento *la richiesta all'INPS si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando sono trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato.*

Norme particolari per i ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo: avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA è ammesso ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, entro **30 giorni** dalla ricezione dell'atto. Stesso termine se il ricorso è per iniziativa dell'Ufficio o dei componenti la Commissione.

Il nuovo Regolamento ha disciplinato organicamente anche le cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, eliminando l'ipotesi di irricevibilità del ricorso prevista nel precedente Regolamento.

Ricordiamo che il ricorso è inammissibile quando viene inoltrato in forma cartacea, oppure sia contro un atto di soggetti diversi dall'INPS, o sia carente di elementi essenziali, riguardi materie non di competenza INPS o sia presentato senza che sia emesso il provvedimento e non siano scaduti i termini previsti per l'emissione del provvedimento; ancora inammissibile il ricorso se inoltrato da soggetto privo di legittimazione ad agire o se inoltrato in carenza di interesse ad o contro un atto INPS già coperto da una decisione del competente Comitato o sia presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria.

Ancora è inammissibile il ricorso proposto contro un nuovo provvedimento nel caso in cui il ricorrente sostenga le censure già in precedenza sollevate e sulle quali il Comitato competente si sia già pronunciato. Inammissibili anche i ricorsi avverso le certificazioni INPS (APE Sociale, lavoratori precoci, lavori usuranti); per la CISOA del settore agricolo è inammissibile il ricorso quando il componente della Commissione provinciale CISOA od il funzionario INPS presente non abbia motivato il proprio dissenso nel corso della votazione chiedendone l'inserimento a verbale.

Da ultimo si segnala che il ricorso è inammissibile qualora sia inoltrato all'INPS successivamente alla notifica di un avviso di addebito, avente ad oggetto il medesimo *petitum* e *causa petendi*, con valore di titolo esecutivo, essendo competente sul punto il Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Secondo il regolamento è poi improcedibile il ricorso se, dopo la presentazione, intervengano elementi tali da annullare l'interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato o se interviene nella questione una pronuncia giudiziale relativa al medesimo oggetto del ricorso INPS.

La cessazione della materia del contendere è sempre rilevabile in qualsiasi fase del procedimento amministrativo nel caso in cui l'INPS adotti un provvedimento che sostanzialmente accolga le lagnanze dell'istante. Nei casi di improcedibilità, di inammissibilità e di cessata materia del contendere, la sede INPS provvede a definire il ricorso in via amministrativa, dandone comunicazione telematica al ricorrente. In caso di coesistenza di un ricorso e di una riesame in autotutela il regolamento prevede che in ogni fase della procedura di definizione del ricorso, se non già portato in decisione al Comitato, l'INPS possa procedere in autotutela; il riesame in autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.

Per il settore agricolo in materia di integrazione salariale in agricoltura, l'autotutela è riservata alla Commissione CISOA.

L'istruttoria del ricorso è a cura delle Strutture territoriali INPS competenti o, per le loro materie, delle Direzioni centrali INPS: al termine dell'istruttoria il fascicolo elettronico (contenente una relazione sulla questione oggetto di ricorso, la documentazione inerente e lo schema della proposta di decisione) è inviato alla Segreteria del Comitato competente.

Il ricorso deve essere esaminato e deciso entro di norma entro **90 giorni** dalla data di ricezione (termine ordinario). Il regolamento disciplina anche l'esecuzione delle decisioni dei comitati e delle commissioni ed i casi di possibile sospensione e revoca delle deliberazioni.

Il Regolamento prevede che tutte le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi dovranno essere effettuate dall'INPS agli interessati in via telematica; parimenti il ricorrente ha la facoltà di consultare lo stato del ricorso in via telematica.

(M. Mazzanti)



4) Congedo.

La recente legge di bilancio (art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) modificando la previgente normativa (T.U. art. 34, comma 1, D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) ha **umentato** (dal 30% all'80% della retribuzione) l'indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La misura compete in alternativa tra i genitori e si applica (sia nel settore privato che pubblico) a coloro che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha diramato la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, concernente le istruzioni di carattere amministrativo e operativo per il comparto privato. La misura maggiorata riguarda unicamente i lavoratori dipendenti (restando esclusi i lavoratori autonomi ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS); correlativamente qualora un genitore sia lavoratore dipendente e l'altro autonomo il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta unicamente al genitore lavoratore dipendente.

La nuova norma, si puntualizza, non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, trattandosi infatti della mera elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro; per inciso il mese indennizzato all'80% è **uno solo per entrambi i genitori** e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione "alternata" tra i genitori peraltro non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

La norma si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

(M. Mazzanti)

5) INPS: regolamento per procedimento in autotutela.

L'INPS, con la recente circolare n. 47 del 17 maggio 2023, ha diramato le nuove regole adottate in materia di autotutela. Le nuove procedure sono il frutto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS (n. 9 del 18 gennaio 2023) con la quale è stato adottato il relativo Regolamento, teso alla ridefinizione procedurale in ragione delle nuove competenze funzionali dell'istituto, dell'incorporazione degli Enti previdenziali disciolti, per le riforme legislative che hanno introdotto nuove prestazioni istituzionali.

L'**autotutela** agisce sui provvedimenti emanati dall'INPS e consente di intervenire, senza aggravii dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, prevenendo controversie o risolvendo anticipatamente contenziosi. Secondo il Regolamento (art. 1) l'INPS può concludere il procedimento di autotutela adottando provvedimenti quali:

- a)** annullamento d'ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;
- b)** rettifica, che presuppone l'intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l'eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;
- c)** convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;
- d)** revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione del provvedimento, che determina l'inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.

Non si possono esaminare in via di autotutela le istanze degli interessati con le quali si portano a conoscenza dell'INPS elementi sopravvenuti rispetto all'emissione del provvedimento contestato e non indicati al momento della prima domanda e che comportano l'inizio di un nuovo procedimento basato su diversi presupposti, basato sui medesimi fatti sopravvenuti (art. 10 del Regolamento).

Il procedimento di autotutela è di norma iniziato su proposta del funzionario INPS che ha emanato il provvedimento viziato o su istanza di parte, presentata in via telematica, o tramite PEC, e comunque da chiunque vi abbia interesse; ancora si potrà avviare a seguito dell'instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo; per inciso l'inizio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.

Gli interessati hanno facoltà di presentare memorie scritte e documenti che l'INPS è onerato di valutare se pertinenti al procedimento. L'istruttoria per il riesame è a cura dell'ufficio che ha emanato il provvedimento discusso dovendosi esaminare in specie l'esistenza di un contenzioso e la possibilità di intervenire in autotutela. Previste procedure interne volte ad acquisire pareri, anche dal Coordinamento legale di Sede, effettuando valutazioni circa gli eventuali risparmi o dei minori oneri.

Per importi oltre i 10.000 euro l'autotutela deve essere approvata dai superiori gerarchici (Direttore regionale o del Direttore di coordinamento metropolitano).

L'intera fase istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dall'avvio. Il procedimento in autotutela si conclude con l'adozione di uno dei provvedimenti più sopra citati; nella motivazione l'ufficio procedente dovrà indicare gli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione di adottare il provvedimento. L'adottato regolamento prevede poi che del provvedimento assunto in autotutela si dovrà dare notizia all'interessato e agli altri controinteressati.

(M. Mazzanti)

